



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053584141 - Fax 053585243

moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

**CONTRATTO BIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE SUI LUOGHI DI LAVORO AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I**

CIG B7DE31EA32

Tra L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Silvia De Vitis, Dirigente Scolastico, nata a TARANTO IL 4-4-1961 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro in Via Martiri della Libertà, 151 41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) C.F.: DVTSLV61D44L049C (di seguito anche il “Stazione appaltante”)

E

Il Laboratorio Analisi Salvi s.r.l. con sede in Via Marescalca 2/A 44042 Cento (FE) P.I. 02021810383 (di seguito indicato come Operatore economico)

Art. 1 PREMESSA

L'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro alla luce di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha necessità di individuare un operatore economico in grado di fornire il servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente nei luoghi di lavoro.

Art. 2 OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico sopra menzionato per il periodo che va dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2027.

Art. 3 PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE (ARTT. 15 – 25 D.LGS. 81/2008)

Le attività oggetto dell'incarico sono costituite, in sintesi, dalle attività connesse al ruolo di Medico Competente, così come previste nel D.Lgs 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009. Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche della normativa vigente per quanto attiene i compiti del Medico Competente, salvo revisione del compenso, qualora l'impegno divenisse notevolmente più oneroso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

- a. Effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 d.lgs 81/2008 e s.m.i. nei confronti dei lavoratori, compresi quelli a tempo determinato;
- b. Collaborare con il datore di lavoro e con l'RSPP alla valutazione del rischio nonché alla predisposizione dell'attuazione delle misure di tutela e miglioramento della salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- c. Collaborare con il datore di lavoro e con l'RSPP nel predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari specifici per tipologia di rischio e mansione. Il protocollo deve comprendere anche l'individuazione degli esami diagnostici necessari per i lavoratori alla luce dei diversi profili di rischio;
- d. Partecipare, per la parte di competenza, alla formazione e informazione dei lavoratori;

- e. Predisporre/aggiornare, di concerto con il Datore di lavoro e con l'RSPP, le misure di primo soccorso e gli adempimenti di cui all'art. 45 d.lgs. 81/2008, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- f. Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore, un fascicolo sanitario e di rischio. I fascicoli saranno custoditi con salvaguardia del segreto professionale e, salvo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della sorveglianza sanitaria e per la trascrizione dei relativi risultati, in un luogo concertato con il datore di lavoro;
- g. Partecipare alla riunione almeno annuale di cui all'art. 35 d.lgs 81/2008 e s.m.i., insieme all'RSPP. La riunione sarà fissata con congruo anticipo su iniziativa del Datore di lavoro. In occasione di tale riunione dovrà fornire al datore di lavoro, all'RSPP e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi sulla sorveglianza sanitaria effettuata fornendo le indicazioni necessarie per la loro comprensione e per l'attuazione delle misure per la tutela della salute;
- h. Consegnare al Datore di lavoro, entro 10 giorni dalla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 1, lett. d) del d.lgs. 81/2008, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy e del segreto professionale;
- i. Trasmettere al servizio sanitario nazionale i dati di cui all'art. 40 del d.lgs. 81/2008;
- j. Visitare, ove possibile congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un addetto al Servizio, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, gli ambienti di lavoro e redigere il verbale di visita (da trasmettere entro dieci giorni lavorativi), nonché partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente deve comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione almeno dieci giorni lavorativi prima la data dei sopralluoghi.
- k. Dovrà collaborare con l'RSPP nella predisposizione, aggiornamento, rielaborazione del DVR ai sensi degli artt. 28 e 29 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- l. Effettuare, secondo la periodicità prevista/prescritta, il "protocollo minimo" nei confronti degli addetti ai video terminali: 1) visita medica da parte del medico competente con valutazione dei rischi per l'apparato muscolo scheletrico e giudizio di idoneità, 2) visiotest;
- m. Trasmettere entro 15 giorni dalla richiesta il giudizio di idoneità lavorativa e qualora dalla visita medica dovessero risultare condizioni di inidoneità o prescrizioni o limitazioni gravi e vincolanti per lo svolgimento delle mansioni, dovranno essere tempestivamente anticipate al datore di lavoro, mediante efficaci modalità di comunicazione (PEC);

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al T.U. sicurezza. L'aggiudicatario si obbliga sin da ora a fornire tutte le prestazioni, di sua iniziativa o su richiesta del datore di lavoro, che si rendessero necessarie ai fini di sorveglianza e tutela sanitaria che si rendessero necessari alla luce della legislazione vigente.

ART. 4 ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE (ART. 39 D.LGS. 81/2008)

- a) Il Medico Competente, individuato dall'operatore economico nella figura del **Dott. MELLONI RICCARDO** si impegna a svolgere personalmente l'attività di cui all'art. 39 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.m secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).;
- b) Nell'espletamento dell'incarico il Medico competente effettuerà tutti gli adempimenti di sua competenza rapportandosi direttamente con il Datore di Lavoro o suo delegato e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 5 SOSTITUZIONI

Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle ipotesi di impedimento del Medico Competente derivante da cause che, in qualunque momento insorgano, impediscono al soggetto incaricato di continuare a esercitare legittimamente le funzioni connesse all'incarico. Tale sostituto deve essere prontamente comunicato al Datore di lavoro con assunzione completamente a carico dell'aggiudicatario di ogni onere.

Art. 6 CORRISPETTIVI DELL'INCARICO

- 1) Visita medica generale (preventiva, periodica) con rilascio di certificazione di idoneità specifica alla mansione: **€ 39,00 a prestazione**
- 2) Visita Test visivo: **€ 20,00 a prestazione**
- 3) Consulenza sanitaria relativa a tutte le attività previste dalle normative vigenti per il medico del lavoro **€ 250,00 costo annuo**, PER SOPRALLUOGHI, RELAZIONI, INCARICO, RIUNIONI, ALLEGATO 3B
€ 200,00 trasferta visita videoterminalisti (visita test visivo + Visita medica)
€200, 2 trasferte per SOPRALLUOGHI, RELAZIONI, INCARICO, RIUNIONI, ALLEGATO 3B
che effettuerà:

- ❖ La visita generale di idoneità
- ❖ Gli esami strumentali in collaborazione con il personale del Laboratorio
- ❖ Le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali
- ❖ Istituisce e/o aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'archivio dell'Azienda con salvaguardia del segreto professionale
- ❖ Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione ed all'attuazione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori
- ❖ Informa i lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti, sull'esito degli accertamenti sanitari
- ❖ Partecipa alle riunioni periodiche
- ❖ Comunica, in occasione della riunione periodica, i risultati in maniera anonima degli accertamenti clinici e strumentali effettuati fornendone indicazioni sul significato
- ❖ Redige la Relazione Sanitaria annuale
- ❖ La conservazione delle cartelle elettroniche

Il valore complessivo dell'affidamento per l'intera durata del servizio (24 mesi) non potrà in alcun modo superare l'importo di € 1.762,00 (/00) onnicomprensivo. Nel prezzo aggiudicato si intendono incluse le necessarie visite mediche, le spese di viaggio del personale e quant'altro necessario per l'erogazione dei servizi sono a carico dell'aggiudicatario.

Il compenso verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica da parte dell'operatore economico, a fronte delle prestazioni effettivamente rese.

ART. 7. RISERVATEZZA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Consulente si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione.

Resta intesa che, in caso di risoluzione del contratto, il Consulente si impegna a restituire all'I.C.di San Felice sul Panaro tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

ART. 8 CLAUSOLE RISOLUTIVE

In caso di difformità rispetto a quanto convenuto o qualora le prestazioni fossero effettuate con negligenza o imperizia, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.122 del codice appalti (D.Lgs. 36/2023).

ART 9 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, che non potesse essere risolto in via amichevole, sarà competente il Foro di Modena.

ART. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati forniti dalla Ditta, acquisiti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di Legge o di medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito, responsabile del trattamento, è il Dirigente scolastico.

San Felice sul Panaro

Il Titolare

Il Dirigente scolastico

